COMMISSIONE VII

DIFESA

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CORONA GIACOMO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1275-*B*) 310

PRESIDENTE 310, 312
BUFFONE, *Relatore* 310
MESSE 310
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 311, 312
BOLDRINI 311, 312

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1546). 312

PRESIDENTE 312, 313
GORRERI 313
VILLA 313
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 313

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C. E. M. M. alla Accademia navale. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1677) 313

PRESIDENTE 313, 314
BUFFONE, *Relatore* 313
ABATE 313
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 314

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DI GIANNANTONIO: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso (578) 315

PRESIDENTE 315, 317, 319, 320
LEONE RAFFAELE, *Relatore* . . . 315, 319
DI GIANNANTONIO 315
BOLDRINI 316, 317
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 316, 318, 319, 320
LUCCHESI 316, 317
GUERRIERI 317

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) 320

PRESIDENTE 320

Votazione segreta:

PRESIDENTE 320

La seduta comincia alle 9,15.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito (1275-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », modificato dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Sulla nuova formulazione dell'articolo 37 approvata dal Senato il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di riferire.

BUFFONE, *Relatore*. Questo disegno di legge fu da noi lungamente dibattuto, perché si tratta di un provvedimento estremamente importante e che ha, lineamenti tecnici ben definiti. Il Senato, infatti, ha approvato tutti gli articoli della legge in conformità a quanto da noi deliberato, variando soltanto l'articolo 37, che riguarda i ruoli dei servizi tecnici dell'Esercito.

L'emendamento recita:

« I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato, o frequentino, corsi superiori tecnici e li abbiano superati, o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità nel ruolo di provenienza ».

Quindi, la modifica concerne anziche i capitani, soltanto, i tenenti colonnelli ed i maggiori.

Devo, purtroppo, pregare la Commissione di mantenere il testo originario per le ragioni che ora illustrerò anche per dare la possibilità ai colleghi del Senato di conoscere chiaramente quale è il pensiero della Commissione della Camera.

Quali conseguenze, infatti, avrebbe l'emendamento introdotto dal Senato? Noi sappiamo che per accedere ai servizi tecnici dell'Esercito è necessario frequentare un corso. Frequentato il corso, gli idonei, cioè coloro che abbiano superato gli esami finali con esito positivo, vengono trasferiti nel ruolo dei tecnici. In questo ruolo, tuttavia, la carriera è più lenta, perché i limiti di età sono protratti; mentre nell'Arma di provenienza la carriera è più celere. Date queste premesse, è accaduto che alcuni ufficiali che frequentarono i corsi e che vennero respinti o rinunciarono ad entrare nei servizi tecnici, hanno avuto la possibilità di un acceleramento di carriera permanendo nell'Arma di provenienza. Oggi, essi intenderebbero, avvalendosi della norma approvata dal Senato, rientrare nei ruoli tecnici nelle posizioni di testa.

Se anche la nostra Commissione approvasse l'emendamento del Senato, nel servizio tecnico delle trasmissioni, ad esempio, su 27 posti in organico, entrerebbero 7 tenenti colonnelli e 3 maggiori; nel servizio tecnico di artiglieria, su 95 ufficiali della forza organica, verrebbero a entrare 7 tenenti colonnelli e 3 maggiori; nel servizio tecnico chimico-fisico, su un organico di 66 ufficiali, verrebbero a entrare 4 tenenti colonnelli e 2 maggiori.

Come ho detto, avvalendosi di questo emendamento, gli ufficiali suddetti oggi entrebbero nel servizio tecnico e si troverebbero ad essere inseriti nel grado avanti ai colleghi con i quali, a suo tempo, frequentarono i corsi. È chiaro che qualche ufficiale dei servizi tecnici che vuole oggi transitare attraverso questo emendamento, lo fa soltanto allo scopo di passare in testa al ruolo dei servizi tecnici, e nello stesso tempo di restare più a lungo in servizio. Ma l'emendamento è di una gravità eccezionale se si tiene conto del fatto che noi attualmente abbiamo in svolgimento i corsi normali per l'immissione dei capitani. Quando questi ufficiali finiscono i corsi e sono promossi, se noi approvassimo l'emendamento, non troverebbero più il posto, perché sarebbe stato occupato da tenenti colonnelli e da maggiori, che per effetto di questo emendamento, andrebbero ad inserirsi nei ruoli. Tutto questo attiene a quella dinamica particolare dell'organico e delle promozioni dei servizi delle Armi. Non è possibile rinnovare un testo che è stato lungamente meditato con i ruoli organici alla mano, perché quando si entra nel vivo di questa materia, bisogna approfondirla. Un emendamento di questo genere provocherebbe un'altra leggina per ovviare alle ingiustizie che si verrebbero a creare nei ruoli tecnici. Eppure, noi deputati e senatori poi ci lamentiamo che la nostra è una legislazione frammentaria, che vi sono provvedimenti parziali.

Per le considerazioni che ho esposto, non posso esprimere parere favorevole all'emendamento proposto dal Senato. Sono favorevole, pertanto, al ripristino dell'originario articolo 37.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e chiedo se qualche collega vuole intervenire.

MESSE. Ritengo anch'io che si debba senz'altro respingere l'emendamento introdotto

dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione. Dai dati a mia disposizione, dati precisi almeno per quanto riguarda il Servizio tecnico delle trasmissioni, si rileva che ove fosse definitivamente approvato l'articolo 37 del disegno di legge in esame nel testo emendato dal Senato, l'attuale organico di tredici ufficiali, con l'immissione di altri sette tenenti colonnelli, tre maggiori e quattro capitani, passerebbe ad un totale di ventisette ufficiali con ben tredici tenenti colonnelli, nove maggiori e cinque capitani. È evidente che l'eccessivo numero di tenenti colonnelli ostacolerebbe il funzionamento del servizio, mentre verrebbero anche a determinarsi delle conseguenze sulle carriere di coloro che oggi fanno parte del ruolo tecnico delle trasmissioni.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Onorevoli colleghi, in effetti non si spiega il motivo dell'introduzione da parte del Senato dell'emendamento all'articolo 37 del disegno di legge in esame. Tale emendamento viene a ledere gli interessi degli ufficiali che appartengono al ruolo dei servizi tecnici dell'Esercito, oltre a determinare in certa misura, nell'ambito dell'organico stesso, una sistemazione diversa da quella cui ha dato luogo la legge del 16 dicembre 1960, la quale stabilisce che la copertura dei posti disponibili deve essere inizialmente effettuata, per ciascuno dei tre servizi tecnici, mediante concorsi riservati solo ai capitani ed ai tenenti. È noto come alcuni ufficiali superiori, tenenti colonnelli e maggiori, quantunque risultati primi ai concorsi cui a suo tempo parteciparono, abbiano, poi, rinunciato al trasferimento preferendo rimanere nell'arma di appartenenza, mentre altri ufficiali, sebbene in possesso dei requisiti richiesti, non abbiano partecipato affatto ai concorsi, ed altri ancora non siano stati dichiarati idonei in sede di concorso. Orbene, se l'articolo 37 del disegno di legge in esame venisse approvato dalla Commissione così come è stato formulato dal Senato, molti ufficiali, contro la loro stessa volontà, forzatamente, verrebbero d'autorità riammessi nel ruolo servizi tecnici; e, come ha giustamente fatto osservare l'onorevole Relatore, una simile riammissione non solo rivoluzionerebbe il ruolo dei detti servizi danneggiando anche coloro che vi si trovano a seguito di regolare concorso, ma sarebbe anche di pregiudizio al normale andamento del servizio tecnico stesso.

Vi sono anche altre ragioni a sostegno della inopportunità dell'emendamento introdotto dal Senato all'articolo 37. Tuttavia, per rimanere nell'ambito del servizio tecnico delle trasmissioni, mi limito a fare ancora osservare che qualora non fosse respinto l'emendamento, il Ministero verrebbe a trovarsi nella impossibilità di immettere in ruolo, nell'autunno del 1966, quegli ufficiali, specialmente capitani, che attualmente stanno effettuando il corso superiore tecnico delle trasmissioni, corso biennale 1964-1966. E non basta, verrebbe a trovarsi anche con i ruoli completamente bloccati ai gradi di tenente colonnello, sicché nessun esito di carriera potrebbe esservi per i gradi inferiori, cioè per i maggiori e per i capitani.

Inoltre, laddove si aderisse alla formulazione del Senato, ci si troverebbe di fronte all'inserimento nel servizio tecnico delle trasmissioni di almeno quattordici ufficiali, sette dei quali nientemeno con il grado di tenente colonnello; tre con quello di maggiore e appena quattro con il grado di capitano, con evidente grave danno per l'organico stesso che verrebbe ad essere bloccato per un certo numero di anni. Analoghe considerazioni possono ugualmente farsi rispetto ad altri due ruoli, quelli dei servizi tecnici di artiglieria e del genio.

Non è il caso di indugiare circa le ragioni che, purtroppo, in quella rispettabile sede senatoriale, hanno convinto tanto il Relatore, senatore Piasenti, quanto i colleghi ad aderire a questo emendamento. Sta di fatto, comunque, che se malauguratamente non si dovesse tornare al precedente testo, da noi approvato in sede legislativa nel giugno scorso, metteremmo il ruolo e l'organico di ruolo dei servizi tecnici nelle tristi condizioni che ho poc'anzi illustrato e hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni testé fatte dal Relatore e dall'onorevole Messe.

Per queste ragioni anche il Governo fa presente l'opportunità, per non dire la necessità, di ripristinare nel testo precedente l'articolo 37, vale a dire nella forma già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 18 giugno 1964, in quanto in quella forma la norma non porterebbe nocumento ad alcun ufficiale fra quelli che già sono nei ruoli dei servizi tecnici, in quanto questi ultimi sono già maggiori o tenenti colonnelli.

BOLDRINI. Se permettete vorrei rivolgere una domanda, su un punto delicato della questione.

Giustamente, si dice che questi tenenti colonnelli e maggiori, entrando nel modo previsto dal nuovo articolo 37, verrebbero a tagliare, per così dire, la strada agli altri ufficiali già immessi nel ruolo.

Quale sarà, però, la situazione di questi tenenti colonnelli e maggiori una volta ripristinato il testo originario dell'articolo 37?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Restano nei ruoli normali!

BOLDRINI. Ma, ricorderete che nella precedente discussione sui servizi tecnici ne lamentammo l'esistente insufficienza, Questi capitani, maggiori e tenenti colonnelli, entrando nella carriera normale, però, vengono rapidamente posti nella condizione di trascorrere molti anni prima di terminare il loro servizio!

Mi piacerebbe, in proposito, sentire il parere del Governo o del Relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Boldrini, le risponderò io stesso.

Gli ufficiali cui ella fa riferimento sono già inquadrati nei loro ruoli. Essi hanno frequentato un corso superiore tecnico che integra la loro preparazione. Se dovessimo accogliere l'emendamento introdotto dal Senato, poiché la nuova norma tiene conto, fra l'altro, dell'anzianità di provenienza, evidentemente questi ufficiali salterebbero in testa a tutti. Ed allora avremmo due inconvenienti: gli ufficiali immessi avrebbero una posizione di privilegio rispetto a coloro che hanno percorso tutta una carriera in quel ruolo e che si presuppone siano specialisti, ecc. Secondo, pregiudicheremmo posizioni già acquisite e consolidate. Essi, invece, debbono proseguire, ormai, la loro carriera nel ruolo di provenienza, avendo però nelle loro carte qualcosa di più, un titolo che hanno acquisito e che li agevola anche nella carriera dei ruoli di provenienza. Se, per avventura, domani le esigenze dell'Esercito dovessero esser tali da consentire loro questo passaggio, è evidente che il Ministero stesso cercherà di prendere in considerazione la nuova situazione.

BOLDRINI. Onorevole Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Bene. Passiamo all'esame della modifica apportata dalla IV Commissione del Senato al disegno di legge.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 37 nel seguente testo:

« I capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza ».

La IV Commissione (Difesa) del Senato, lo ha così emendato:

ART. 37.

« I tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato o frequentino corsi superiori tecnici e li abbiano superati o li superino, sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico conservando per intero l'anzianità nel ruolo di provenienza ».

Relatore e Governo sono contrari al nuovo testo introdotto dal Senato e propongono il ripristino del testo originario che, pertanto, viene considerato come emendamento al testo del Senato.

Pongo pertanto in votazione il testo originario dell'articolo 37, già approvato dalla nostra Commissione in sede legislativa.

(*È approvato*).

L'articolo 37 rimane, pertanto, formulato secondo la dizione originariamente approvata dalla nostra Commissione.

Non essendovi altre modifiche il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1546).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico ».

Questo provvedimento è molto atteso dalle famiglie interessate. Come i colleghi avranno rilevato dai giornali, anche in questi giorni si sono verificati altri incidenti aviatori, altre sciagure, altre morti. Le famiglie delle vittime attendono, in mezzo a tante preoccupazioni, che il disegno di legge possa essere varato sollecitamente.

I colleghi ricordano che gli articoli del disegno di legge sono stati già approvati. Prima della definitiva votazione a scrutinio segreto abbiamo dovuto sospendere la discussione essendosi reso necessario un chiarimento, circa la copertura finanziaria, con la Commissione Bilancio. Comunico che questa Commissione ha definitivamente espresso il suo parere favorevole.

Hanno chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, gli onorevoli Gorreri e Villa. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gorreri.

GORRERI. Il mio gruppo concorda per l'approvazione del disegno di legge, però facciamo rilevare che il provvedimento non deve essere limitato soltanto all'Aeronautica, ma deve essere esteso a tutte le Forze armate per ciò che concerne gli infortunati in servizio.

Sappiamo che alla Camera sono state presentate proposte di legge su questa materia. Sarebbe bene che la nostra Commissione auspicasse che queste proposte di legge avessero un *iter* sollecito. Il problema è aperto e si presenta anche per gli stessi casi che sono avvenuti a Pisa.

PRESIDENTE. So che il Ministero ha posto allo studio un provvedimento che riguarda tutta la materia. Il ministro Andreotti, che ebbe ad approfondire questo argomento, dette disposizioni perché si preparasse uno studio. Non so a qual punto si sia pervenuti nei lavori. Possiamo prendere contatti col Governo e vedere come si può determinare un incontro tra iniziativa parlamentare e gli studi che vengono condotti da parte ministeriale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa.

VILLA. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Gorreri. Spero che si possa addivenire al più presto a una soluzione pratica ed efficace del problema.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di fare una breve dichiarazione. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con i voti espressi dagli onorevoli Gorreri e Villa.

Come ha detto il nostro Presidente, il Governo ha approntato degli studi, che per altro, non sono stati ancora completati, per la necessità di acquisire ulteriori elementi da parte del Ministero del tesoro. Comunque, il Governo è a disposizione della Camera. Ove vi fossero altre proposte di iniziativa parlamentare, in quella sede si potrà meglio precisare il nostro punto di vista.

Il Governo si raccomanda affinché questo disegno di legge sia approvato per dar luogo immediatamente a quelle misure che sono da tempo attese, tenendo conto delle recentissime sciagure che si sono verificate, e che pongono la famiglia aeronautica in lutto per gli accadimenti di due incidenti di volo, come quelli di Amendola e di Ciampino l'altro giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro – dopo l'intervento del rappresentante del Governo – chiede di parlare; e poiché gli articoli sono già stati approvati, avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CORONA GIACOMO

Discussione del disegno di legge: Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M alla Accademia navale (Già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. alla Accademia navale ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato. Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la IV Commissione permanente del Senato ha approvato nella seduta del 24 settembre 1964 il disegno di legge n. 1677 concernente l'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale. Si tratta, in sostanza, di un provvedimento analogo a quello già a suo tempo adottato in merito all'ammissione dei sottufficiali dell'Esercito all'Accademia militare di Modena. Possono partecipare al concorso per l'ammissione all'Accademia i sottufficiali ed i sottocapi che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria ed un anno di imbarco su nave in armamento o in riserva; che abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale e non abbiano superato il 26° anno di età. Il primo requisito risponde ad una precisa esigenza emersa alla luce della esperienza, l'indispensabilità di un minimo di permanenza in servizio per ferma volontaria ed a bordo di nave, onde ottenere una selezione in larga misura degli allievi che vogliono essere ammessi all'Accademia navale.

Nel complesso, il disegno di legge investe tutta la materia che riguarda la nuova sistemazione delle Accademie militari, per cui esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABATE. Ho chiesto la parola per dichiarare che concordo pienamente con l'onorevole Relatore e sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Le norme contenute nel disegno di legge, riguardanti l'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del Corpo equipaggi marittimi all'Accademia navale, consentiranno di snellire la vigente procedura e di creare veramente un perfezionamento nel reclutamento degli allievi ufficiali del Corpo di Stato maggiore, del genio navale e delle armi navali. Le attuali norme non rispondono più ad una ammodernata politica di reclutamento. Da rilevare che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario, non corre, quindi, sul binario di pericolo sul quale sovente, purtroppo, in questi ultimi tempi si sono fermati alcuni provvedimenti. Esso disciplina ed ammoderna, semplicemente, le procedure relative all'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale dell'Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.

Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.

(*È approvato*).

ART. 2.

Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi

1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia militare;

3) non aver superato il 26° anno di età.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui è bandito il concorso.

(*È approvato*).

ART. 3.

I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo le deliberazioni che prenderà il Ministero.

(*È approvato*).

ART. 4.

I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

(*È approvato*).

ART. 5.

In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto è computato nell'anzianità di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(*È approvato*).

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Giannantonio: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso (578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Di Giannantonio « Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso ».

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il collega onorevole Di Giannantonio ha formulato questa proposta di legge ispirandosi all'avvenuta ricorrenza, il 21 novembre dell'anno scorso, del 20° anniversario dell'eccidio operato dai tedeschi nella frazione Pietransieri del comune di Roccaraso. Come premessa, debbo dire che questa dovrebbe essere la quarantaduesima o la quarantatreesima medaglia d'oro per le stragi operate dai tedeschi nel corso della seconda guerra mondiale. Al di là dell'episodio ispiratore, che è il ventesimo anniversario della strage, è da considerare la concretezza del fatto, il barbaro eccidio di quasi quattrocento cittadini su circa cinquecento componenti il complesso della frazione. A leggere la relazione che accompagna il provvedimento, relazione che è una fedele, storica rievocazione dell'eccidio, si rimane veramente commossi; e certo, se la proposta di legge fosse stata presentata in altra epoca, la medaglia d'oro alla frazione di Pietransieri sarebbe stata indubbiamente concessa, tanto grave è stato il fatto, tanto umano è stato il pianto dei cittadini di Roccaraso per la tragedia, tanto eroico, veramente, è stato il comportamento di quegli umili abruzzesi di fronte a siffatta barbaria.

Oggi, una sola preoccupazione si presenta alla nostra considerazione, ed è che siamo un po' fuori tempo. Si tratterebbe, infatti, di deliberare una ulteriore deroga alla legge che ha fissato i termini entro i quali potevano essere presentate le domande per la concessione di medaglie al valore per fatti di guerra riguardanti comuni e singoli cittadini. Certo, di tempo ne è passato molto da allora, ma è mia opinione che il provvedimento in esame potrebbe essere approvato proprio in considerazione della eccezionalità del caso. Vi è, tuttavia, da chiedersi se il nostro voto favorevole debba essere inteso per la concessione dell'alto riconoscimento ovvero per la riapertura dei termini per la presentazione della domanda relativa.

Ritengo, comunque, che approvando l'articolo unico della proposta di legge noi consentiamo la presentazione della domanda; saranno poi gli organi competenti a stabilire se si debba concedere o meno la medaglia d'oro al valor militare, o, eventualmente, quella d'argento, oppure un altro riconoscimento.

Esprimo, quindi, parere favorevole alla proposta di legge, e ciò, sia per l'obiettiva gravità dei fatti, sia per la considerazione che, già in passato, si sarebbe dovuto dare un riconoscimento ufficiale al paese brutalmente colpito. Il ritardo, in questo caso, non dovrebbe essere considerato un demerito, bensì uno stimolo ad affrettarsi per riparare, in un certo senso, ad una spiacevole dimenticanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché è fra noi anche il presentatore della proposta di legge, onorevole Di Giannantonio, chiedo se intende aggiungere qualcosa alla relazione dell'onorevole Leone Raffaele.

DI GIANNANTONIO. Vorrei soltanto dire il perché di quell'inciso: « ...un eccidio rimasto sino ad ora, senza alcuna giustificazione, quasi ignorato fuori dell'Abruzzo... », che si rileva all'inizio nella relazione scritta che accompagna la mia proposta di legge.

Dire, cioè, ai colleghi membri di questa Commissione, com'io, anche come deputato d'Abruzzo, non possa fare a meno di dichiarare un senso di mortificazione del quale sono stato colto allorché l'onorevole Giovanni Leone, che spesso si reca in Abruzzo, fu proprio lui, dopo una visita a Pietransieri del comune di Roccaraso, a dirmi: « Possibile che voi stessi non avete pensato di lasciare qui un segno tangibile di quell'episodio tanto valoroso, eroico della Resistenza italiana ? ».

Ed è stato proprio un paio di mesi prima della costituzione del Governo Leone che io, a tamburo battente, ho presentato la mia proposta. Prima di questa proposta di legge vi erano state varie interrogazioni da diverse parti – di destra e di sinistra, per intenderci ! – che invitavano il Governo a dare un piccolissimo riconoscimento a questa eroica frazione che fa parte del comune di Roccaraso.

Ecco perché è con un sentimento di rimorso, come dicevo, che in seguito ho dato un avvio concreto a questo proponimento. Cosa che, peraltro, le popolazioni sentono perché credono ancora nella patria! Perché, come diceva l'onorevole Relatore, si è trattato di un caso veramente singolare, verificatosi in una zona che possiamo considerare tagliata fuori dai centri vivi e vitali della nostra espansione sociale ed economica. È veramente la montagna abruzzese, la più ignorata, che in un momento cruciale della storia del nostro paese ha dato un esempio, senza pari, di civismo, di forza morale, di patriottismo e di coraggio che veramente merita un riconoscimento.

Concludo, dicendo che apprezzo molto le parole del Relatore, ed osservo: si può ancora pensare ad una deroga al termine stabilito per legge per la presentazione di proposte come queste, data, appunto, l'ingiustificabilità del silenzio che finora è rimasto su questo autentico episodio di eroismo e di sacrificio della Resistenza italiana!

BOLDRINI. Sono completamente d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Di Giannantonio, senonché mi sembra che il problema diventi abbastanza complesso dal punto di vista procedurale. Perché, infatti, l'eventuale riapertura dei termini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, non è che dà facoltà alla Presidenza del Consiglio dei ministri di poter entrare nel merito della proposta di concessione, ma è la commissione di secondo grado quella che dovrà essere investita, che ha ancora l'iniziativa e che, in base a quel decreto, ha il compito di concedere o meno il riconoscimento al valor militare. È la commissione di secondo grado, quindi, che deve entrare nel merito per quanto riguarda la deliberazione della assegnazione o meno della medaglia d'oro al valor militare. Quindi, noi faremmo cosa giusta nel mentre ci predisponiamo ad approvare questo disegno di legge, a sollecitare l'ammiraglio De Micheli, presidente di quella commissione, perché quest'ultima svolga l'istruttoria rapidamente.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Quello è un atto amministrativo; noi, qui, siamo nel campo legislativo! Se siamo d'accordo nel merito... !

BOLDRINI. Vorrei, tuttavia, pregare il presentatore della proposta di legge di far pervenire anche, con essa, la relativa documentazione, altrimenti noi ci limiteremmo a riaprire i termini.

Questo, mi permetto di aggiungere come osservazione.

PRESIDENTE. Onorevole Boldrini, ella veramente ha proposto una questione in termini astratti. Noi, in definitiva, accogliendo la proposta del Relatore, non facciamo che rimuovere un ostacolo alla possibilità di un atto amministrativo che poi sarà adottato nell'ambito del Ministero, dalla commissione di secondo grado, ecc. Evidentemente, noi qui non siamo in grado di disporre sul momento della documentazione. Quest'ultima sarà portata davanti alla competente commissione dal proponente, come è già avvenuto anche in altri casi, come, per esempio, in quello di un'analoga proposta di legge sulla quale fu Relatore, ricordo, l'onorevole Guerrieri.

LUCCHESI. Vorrei far presente ai colleghi alcune perplessità circa la proposta di legge al nostro esame. Noi tutti ricordiamo che abbiamo avuto qui un'analoga proposta per Matera, che, poi, venne depennata dall'ordine del giorno in quanto si poté riscontrare che effettivamente la relativa domanda era stata avanzata a tempo debito e, quindi, non occorreva più la riapertura dei termini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Molti colleghi, poi, in occasione della celebrazione del Ventennale della Resistenza, hanno rappresentato l'esigenza o la necessità, di riesaminare la vigente disciplina per venire incontro ad alcune città che furono teatro di fatti d'arme notevoli, durante la seconda guerra mondiale. Sono autore, ad esempio, di una proposta che riguarda Piombino e Portoferraio, la cui popolazione dal 10 al 17 settembre 1943 oppose un'accanitissima resistenza all'invasione tedesca. Quei comuni avevano più volte avanzato richiesta per la concessione del riconoscimento di cui si tratta, e però sempre dopo i termini stabiliti dalla disposizione di cui al decreto legislativo luogotenenziale n. 518. Quest'ultimo, a mio parere, stabilì termini troppo brevi. Nel dopoguerra, infatti, comuni e popolazioni erano impegnati, purtroppo, in altre necessità più essenziali e immediate, per la ricostruzione, e così via. Logicamente, non si riuscì, allora, a notificare alle competenti autorità le documentazioni relative, in tempo debito. La situazione cui si riferisce la proposta di legge del collega onorevole Di Giannantonio sottoposta al nostro esame, è un caso analogo a quello ad esempio di Sant'Anna, a Lucca; forse quest'ultimo è soltanto un po' più noto.

Ora, non sarebbe forse il caso che il Governo si facesse esso stesso promotore di una proposta generale? O si pensa sia preferibile andare avanti così? In quest'ultimo caso io, anche per una ragione di giustizia, mi vedrei nella necessità di insistere per quanto riguarda la proposta da me presentata circa Piombino e Portoferraio.

Quindi, dicevo, lasciando aperta l'iniziativa per due anni o due mesi, un determinato periodo di tempo da stabilire, potrebbe il Governo stesso, prendendo spunto proprio dalla celebrazione del ventennale della Resistenza, riaprire i termini scaduti permettendo alle amministrazioni civiche di apprestare la documentazione per la presentazione di analoghe proposte. Sono molte, penso, le amministrazioni interessate. D'altra parte, sarà poi la commissione cui compete questo compito, a stabilire se concedere o meno la relativa ricompensa al valore.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, il collega onorevole Lucchesi pone la questione in termini generali ed afferma che situazioni come quella sulla quale siamo chiamati a discutere e a deliberare esistono in tante altre parti d'Italia: episodi di grande valore, pagine di eroismo, rimasti più o meno ignorati finora o per negligente trascuratezza o perché le singole amministrazioni locali interessate erano impegnate in altre questioni più urgenti.

Noi, però, qui ora ci troviamo di fronte ad una precisa proposta di legge, la 578, e non abbiamo che tre alternative: o approvarla, o respingerla, ovvero rinviarla.

Poiché la richiesta formulata dall'onorevole Lucchesi è quella dell'eventuale iniziativa governativa di carattere generale, sentirei al riguardo il parere dell'onorevole rappresentante del Governo. Tuttavia, per quanto riguarda il provvedimento sottoposto stamane al nostro esame, torno a dire, è giusto il rilievo circa l'esistenza di numerose altre analoghe situazioni, se non proprio allo stesso livello di eroismo, e che comunque meriterebbero tutte il dovuto riconoscimento, e però qui abbiamo una proposta precisa di deroga a quei certi limiti per quanto riguarda la concessione di medaglia d'oro al valore militare alla frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso.

GUERRIERI. Basta che poniamo un termine. Ci sono fatti che devono essere ricordati, e si farà con una apposita legge. Non possiamo ritornare sulla nostra decisione, quando fummo costretti a dire: basta con queste continue proposte, perché si corre il rischio di diminuire il valore delle medaglie che avevamo già dato. Accade un po' in questo campo come per le ricompense al valor militare e al valor civile. Faccio parte della commissione per la concessione della ricompensa al valor civile che sta esaminando la proposta di concessione del riconoscimento alla città di Salerno: dopo quella v'è stata la presentazione di moltissime domande. Se si presenteranno anche in prosieguo di tempo delle altre circostanze analoghe a quella ricordata dall'onorevole Di Giannantonio, le esamineremo con la stessa obiettività con la quale abbiamo esaminato questa.

Riaprire i termini mi pare che sia dare la stura a una serie di domande, conseguenza di altre dimenticanze.

Sono d'accordo per l'approvazione della proposta di legge presentata dall'onorevole Di Giannantonio, ma non concordo con la tesi dell'onorevole Lucchesi di procedere indiscriminatamente alla riapertura dei termini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fornire un chiarimento l'onorevole Boldrini. In via eccezionale, ne ha facoltà.

BOLDRINI. Siccome si è sollevata la questione della riapertura dei termini, allo scopo di informare i colleghi e prevenire il Sottosegretario, vi dico che in sede di Comitato del ventennale, la questione è stata dibattuta, sia per quanto riguarda le onoranze ai caduti, ai partigiani, sia per l'assegnazione delle medaglie al valore. In generale è prevalso l'orientamento di non riaprire i termini, per due ragioni fondamentali. Prima di tutto, perché sono passati venti anni e non abbiamo ormai documentazioni precise ed immediate. In secondo luogo, anche per non riaprire domani, diciamolo francamente, la strada ad alcuni che per ragioni di carriera o ragioni particolari vorrebbero ottenere un riconoscimento, che al momento in cui lo si concedeva non si sentivano di chiedere.

Si potrebbe procedere alla sola eccezione per Trieste, essendo stata questa città soggetta, nel 1947-48, ad amministrazione alleata, per cui non poté beneficiare della legge n. 518.

LUCCHESI. Vorrei precisare che non si tratta di concedere la ricompensa; si tratta solo di riaprire i termini. Entrando nel merito di fronte a una, dieci o quindici proposte come questa, i termini si riaprono. Ci troveremmo, altrimenti, ad approvare dieci, venti leggi.

GUERRIERI. Si può anche dire di no. La Commissione potrebbe dire: non consentiamo la riapertura dei termini per le determinate circostanze.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiu-

sa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario per la difesa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi sia consentito, innanzitutto, di porre la questione nei suoi giusti binari, e dal punto di vista rigorosamente procedurale e sotto il profilo, diciamolo pure, del merito della proposta di iniziativa parlamentare. Non sta al Governo discuterne circa la proponibilità. Sta al Governo assumere la sua posizione sul merito della proposta di iniziativa parlamentare, precisamente la proposta di legge n. 578, presentata dal deputato Di Giannantonio, e con la quale si chiede una deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La posizione del Governo, come fu chiara relativamente ad altra iniziativa eccezionale per Matera, così pare possa essere riconosciuta chiara anche in questo quasi identico caso; dico quasi, perché non tutti gli elementi rispondono al vero per quanto è stato detto da alcuni colleghi, e preciserò con maggiore consistenza quale, secondo noi, potrebbe essere l'eccezione da fare là dove si riconoscesse, da parte di chi di dovere, l'esistenza o meno degli elementi di merito da valutare.

Se, quindi, la proposta di legge è all'ordine del giorno, se la Presidenza dell'Assemblea l'ha assegnata in sede legislativa alla Commissione difesa, se il Presidente della nostra Commissione l'ha inscritta all'ordine del giorno, mi pare pacifico, dal punto strettamente procedurale, che Commissione e Governo, rispetto alla proposta di iniziativa parlamentare, salvaguardando interamente le prerogative parlamentari, debbano dar luogo o alla approvazione o alla reiezione di essa.

Quindi, dal punto di vista procedurale, come Governo, noi manteniamo una costante posizione, rispettosi come siamo della piena autonomia del Parlamento. Cosa si propone in sostanza il progetto di legge al nostro esame? Una deroga ad un provvedimento di legge del 21 agosto 1945. Gli onorevoli colleghi sanno, e lo sanno soprattutto per esperienza personale coloro che hanno partecipato ai lavori dell'Assemblea Costituente, o che hanno partecipato ai lavori della Commissione speciale prevista dalla legge 21 agosto 1945, n. 518, che il presupposto di cui all'articolo 12 era appunto di evitare che si arrivasse ad un limite di inflazione delle domande intese ad ottenere, sempre che esistessero elementi di prova, il riconoscimento di ricompense al valore od il riconoscimento di qualifiche di cui all'articolo precedente della citata legge. In pratica, la norma non ha mai dato luogo a delle deroghe di carattere generale, ma solo eccezionalmente ad alcune particolari deroghe, ogni qualvolta gli organi competenti, debitamente investiti, predisposero particolari istruttorie conclusesi con esito sodisfacente nel senso delle richieste avanzate dalle popolazioni o dai comuni.

Perciò, da un punto di vista strettamente giuridico, se la Commissione ritiene di dover approvare la deroga di cui trattasi, ha senz'altro il potere di farlo; occorre però salvaguardare l'iniziativa dell'esame di merito e quindi il potere di istruttoria circa l'esistenza di tutti gli elementi che oggettivamente, se pure tardivamente, con la riapertura dei termini possono consentire il riconoscimento della ricompensa al valor militare.

D'altra parte, per essere ancor più sul binario della certezza, debbo dire che il Ministero difesa, fin da quando l'onorevole Di Giannantonio provvide a presentare la proposta di legge, con lettera a firma dell'allora ed attuale Ministro Andreotti, ha tempestivamente avanzato a chi di competenza, e cioè all'Ufficio-studi e legislazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, la richiesta di spiegare quali fossero le effettive, consistenti istruttorie della posizione prospettata nell'ampia e motivata relazione che accompagna il provvedimento stesso, oggi all'esame della Commissione. Sta di fatto però che detta richiesta, intesa ad ottenere una conoscenza diretta delle circostanze ai fini della predisposizione della posizione del Governo di fronte alla VII Commissione Difesa della Camera, che ebbe assegnata in sede legislativa la proposta di legge Di Giannantonio, non ha avuto alcun esito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Non vorrei essere indelicato ora, azzardando le varie ipotesi: che possa cioè trattarsi di decadenza dei termini, o di trascuratezza, o di altri elementi ancora.

Per concludere, debbo dire che, ovviamente, il Ministero Difesa, trattandosi di atti di eroismo consapevolmente compiuti da una popolazione in difesa della propria libertà e della propria frazione, non può che compiacersi della istanza presentata per un degno anche se tardivo riconoscimento; debbo, però, far rilevare che il ritardo nella richiesta del medesimo potrebbe probabilmente essere dovuto anche a delle eccezioni che noi non conosciamo. Pertanto, lasciando aperte tutte le possibilità, non ultima quella di modificare il testo della proposta di legge, sempre per iniziativa del presentatore della medesima, ritengo si possa rinviare l'esame del provvedimento senza con ciò pregiudicare nulla.

In linea generale, è evidente che ci troviamo di fronte ad una esigenza che può essere anche definita di carattere storico, politico, militare; esigenza, la cui ricostruzione storica rientra nei compiti del Comitato nazionale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sotto l'alto patronato del Capo dello Stato, costituito appositamente per la ricostruzione, in occasione del ventennale; di tutti gli avvenimenti che hanno concorso a formare l'epopea della lotta di liberazione, con tutte le diverse conseguenze e le diverse rivendicazioni, che ogni ricostruzione storica lascia presupporre; ricostruzione che ovviamente non può improvvisarsi né determinarsi nello spazio di poche settimane.

Rimane pertanto impregiudicata la tesi di carattere generale che l'eventuale eccezione, mediante l'approvazione della proposta di legge in esame, non potrebbe costituire precedente data, appunto, l'eccezionalità della proposta stessa: ma, ripeto, perché l'eccezionalità sussista è necessario conoscere quale è lo stadio delle istruttorie compiute, definite od in corso da parte degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha proposto di deliberare un breve rinvio in attesa che al Ministero della difesa pervenga il parere degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qual è l'avviso dell'onorevole Relatore?

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. È chiaro che la proposta fatta dall'onorevole rappresentante del Governo pone un grosso problema. Essa si presenta, purtroppo, in termini che sono fra loro, almeno giudicando a prima vista, antitetici e che io preciserò con estrema brevità.

In sostanza, giustamente egli dice che potrebbe accadere – ecco il fatto negativo – che noi si approvi una legge che poi non avrà alcuna applicazione perché non saranno presentati, magari, elementi validi in sostegno della proposta. Ma, v'è anche l'altro dato. E cioè, credo che nessuno abbia mai la possibilità di presentare domande e, quindi, documenti, all'ufficio studi della Presidenza del Consiglio, che è competente ad esaminare nel merito, se non si fa riferimento ad una legge. Vale a dire se non si riaprono i termini!

In altre parole, la frazione di Pietransieri del comune di Roccaraso si trova oggi, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nella impossibilità di presentare un qualsiasi documento, compresa la stessa domanda. Né potrebbero l'ufficio legislativo e la commissione competenti prendere in esame, e neppure aprire la busta di alcun cittadino o richiedente che sia, perché dovrebbero respingere per perenzione. Così come si fa per i concorsi statali. Perché, la legge n. 518, per la sua strutturazione, è come una limitazione alla possibilità di presentare domanda.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ciò non è esatto. Prima di pronunciarsi sulla proposta di legge, il Ministero della difesa deve ovviamente disporre del parere degli organi competenti, in questo caso dell'ufficio specializzato della Presidenza del Consiglio dei ministri.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Ripeto. Noi qui ci troviamo nella realtà innegabile: da un lato nessuno può essere ammesso, nessuno può avanzare la domanda, e non è possibile esibire la valida prova che la giustifichi, dell'avvenuto eccidio, ecc. Questo da un lato...

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma, ella è in grado di sostenere consapevolmente quel che afferma, cioè che questo stadio dell'istruttoria non sia avvenuto?

Ecco perchè io, salvaguardando il diritto del proponente, dico: purtroppo la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ci ha ancora comunicato nulla; quindi, non possiamo compromettere né l'una né l'altra soluzione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Allora, dovremmo consentire in via eccezionale di prendere in esame documenti che oggi come oggi non potrebbero essere presi in esame.

Comunque, arrivo anch'io ad una richiesta di rinvio, ma prudenziale.

Non essendovi, nel caso, nulla di documentato all'infuori della proposta di legge dell'onorevole Di Giannantonio, potrebbe darsi ad un certo momento che venisse fuori una legge per cui a Pietransieri è concessa la riapertura dei termini, e poi non ci sia neppure la documentazione per dimostrare che ne ha il diritto. Nel qual caso, quindi, avremmo riaperto i termini senza scopo.

Questo è il primo aspetto!

Ma, l'altro, mi sia consentito dire, è paradossale anch'esso. Cioè, oggi noi possiamo dire che vogliamo esaminare qualche documento. Cosa che non è possibile altrimenti fare perché la legge ha stabilito dei termini perentori.

Accetto, pertanto, la proposta prudenziale del rinvio, ma mi dovrebbe essere data almeno questa certezza e cioè che quanto meno in via di fatto il Ministero della difesa possa in qualche modo consentire – e la Presidenza del Consiglio – la presentazione della do-

manda e, quindi, un'iniziale istruttoria! È possibile questo?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non sono in grado di rispondere. Per come è posta la questione debbo soltanto limitarmi a riassumere l'atteggiamento, per altro chiaro e responsabile, del Governo.

Allo stato, il Ministero della difesa non avendo avuto ancora esito la propria richiesta del 16 ottobre 1963, n. 2936, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio studi e legislazione, non è purtroppo in grado di precisare se si è o non, a suo tempo, aperta un'eventuale istruttoria documentata.

La questione dei termini è una questione, diciamolo pure, di carattere secondario. Cioè a dire, se la proposta di iniziativa parlamentare ha un senso, è proprio quello di riaprire i termini, integri lasciando facoltà e potestà della Commissione, laddove si dovesse aprire o riaprire la istruttoria in deroga all'articolo 12. Credo che se non siamo d'accordo sull'*iter*, probabilmente noi sbarriamo la strada al provvedimento. E, l'obiettivo è questo: se esistono le condizioni, nonostante i ritardi, ritardi giustificati naturalmente, non precludere alla proposta di legge d'iniziativa parlamentare la possibilità di essere approvata! Ecco perché insisto sulla mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. A conclusione di questa interessante discussione non rimane, mi pare, che procedere alla votazione della proposta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo per l'acquisizione di ulteriori dati. Pongo, pertanto, in votazione la proposta di rinvio.

(*È approvata*).

L'ulteriore esame della proposta di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); Badini Confalonieri: Adeguamento al cofficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Jozzelli: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda »; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Badini Confalonieri: « Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente ».

Poiché il Relatore, onorevole Sinesio, non ha potuto intervenire alla seduta odierna perché impegnato in altra Commissione, rinvio ad altra seduta la discussione dei due provvedimenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito » (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1275-*B*):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1677):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Nuove norme dell'indennizzo privilegiato aeronautico » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1546):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Arenella, Baldini, Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Corona Giacomo, Cuttitta, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Manenti, Messe, Pietrobono, Sinesio e Villa.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI